



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Rita Maria MANCUSO	PRESIDENTE Rel.
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause di lavoro iscritte ai nn. **444/21 e 447/21 R.G.L.**,
riunite alla n. 444/21 R.G.L., promosse da:

(RGL n. 444/21)

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, subentrata
ex lege a titolo universale ad Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A., C.F. 13756881002 con sede in Roma, Via Grezar 14, in
persona del procuratore speciale Gian Paolo Zanoni,
elettivamente domiciliata in Trani, C.so Italia n. 8 presso lo
Studio dell'**Avv.** Giovanna d'Addato che la rappresenta e
difende in virtù di mandato in calce all'appello

APPELLANTE

CONTRO



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. – C.F. 80078750587, con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco in virtù di mandato generale alle liti del 21/7/2015 a rogito dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, Rep. 77778/19476, elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'ufficio di Avvocatura Distrettuale dell'INPS

APPELLATO

E CONTRO

MONTE Mario, C.F. MNT MRA 53P23 I490Q, residente in Castagnole P.te (TO) rappresentato e difeso dall'avv. Laura Imperiale per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 14

APPELLATO

NONCHE' DA

(RGL n. 447/21):

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. – C.F. 80078750587 con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo in virtù di mandato generale alle liti del 21/7/2015 a rogito dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, Rep. 77778/19476, elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'ufficio di Avvocatura Distrettuale dell'INPS.



APPELLANTE

CONTRO

MONTE Mario, C.F. MNT MRA 53P23 I490Q, residente in Castagnole P.te (TO) rappresentato e difeso dall'avv. Laura Imperiale per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 14

APPELLATO

E CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, subentrata ex lege a titolo universale ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., C.F. 13756881002, con sede in Roma, Via Grezar 14, in persona del procuratore speciale Gian Paolo Zanoni, elettivamente domiciliata in Trani, C.so Italia n. 8 presso lo studio dell'avv. Giovanna d'Addato che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione

APPELLATA

Oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria.

CONCLUSIONI

RGL n. 444/21:

Per l'appellante AdER: come da ricorso depositato il 9.8.2021.

Per l'appellato INPS: come da memoria depositata il 24.12.2021.

Per l'appellato MONTE : come da memoria depositata il 1°.2.2022.

RGL n. 447/21:

Per l'appellante INPS: come da ricorso depositato l'11.8.2021.



Per l'appellata AdER: come da memoria depositata il 20.1.2022.

Per l'appellato MONTE: come da memoria depositata il 24.1.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.1.2020 diretto al Tribunale di Torino MONTE Mario conveniva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (d'ora in avanti solo AdER) e proponeva opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 110762019 00000812000, notificatagli dall'AdER in data 22.11.2019, relativa a due cartelle di pagamento e tre avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi e accessori dovuti all'INPS per un ammontare complessivo di € 676.174,80 oltre spese, chiedendo nel merito che venisse dichiarata l'illegittimità dei predetti atti e comunque infondata la pretesa creditoria sul rilievo dell'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte dell'ente previdenziale nonché dell'estinzione dei crediti portati dalle due cartelle di pagamento per essere intervenuta, stante l'assenza di atti interruttivi dopo la loro notifica, la prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9, L. n. 335/1995.

L'AdER, costituendosi con due successive ma identiche memorie depositate il 13.3.2020 ed il 6.5.2020, chiedeva integrarsi il contraddittorio con l'INPS, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito emessi e notificati dall'INPS, deduceva di avere interrotto la



prescrizione in relazione alle due cartelle di pagamento e chiedeva conclusivamente la reiezione del ricorso ex adverso proposto.

Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, tale ISTITUTO si costituiva con memoria eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento e l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, deducendo poi nel merito l'infondatezza del ricorso del MONTE in punto prescrizione (stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. e comunque in considerazione dei numerosi atti interruttivi posti in essere e prodotti dall'AdER) e chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese del ricorrente, la condanna dell'AGENZIA a manlevare l'ISTITUTO da tutti i danni, da quantificarsi in separato giudizio, sofferti in seguito all'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali, in ogni caso con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.

Con ordinanza del 12.1.2021 il Tribunale, dato atto che con le due memorie costitutive erano stati depositati dall'AdER, con un unico file cumulativo di difficile lettura, documenti non integralmente coincidenti, invitava l'AGENZIA : 1) a depositare una memoria illustrativa di tutti i singoli documenti prodotti con le due memorie, precisando a quale atto tali documenti si riferissero e la data dell'eventuale notificazione; 2) a ridepositare



tutti i predetti documenti in “file” singoli con la loro indicazione nominativa sì da consentire l'immediato riconoscimento di ogni documento prodotto.

L'AdER depositava il 28.1.2021 una memoria autorizzata secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza anzidetta.

Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, il Tribunale adito, con sentenza n. 1151/21 pronunciata il 12.7.2021 e pubblicata il 13.7.2021, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti indicati nella Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria e condannava sia l'AdER che l'INPS a rimborsare al ricorrente, e per esso al suo difensore antistatario, le spese processuali del grado, liquidate a carico dell'AGENZIA in € 5.000,00 ed a carico dell'INPS in € 2.500,00, oltre accessori. Avverso detta sentenza, notificata il 16.7.2021, proponeva appello l'AdER con ricorso depositato in data 9.8.2021 (rubricato al n. R.G.L. 444/21), chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione proposta dal MONTE, sul rilievo dell'insussistente prescrizione dei crediti previdenziali, con il favore delle spese.

Si costituiva l'INPS con memoria depositata il 24.12.2021, richiamando il proprio appello nel frattempo interposto e contestando sia l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle due cartelle notificate dall'AdER sia la (affermata dal Tribunale) mancata notifica dei tre avvisi di addebito, chiedendo conclusivamente la reiezione del ricorso proposto dal MONTE.



Con ricorso depositato in data 11.8.2021 l'INPS proponeva infatti autonomo appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la parziale riforma, contestando l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito e chiedendo quindi la reiezione del ricorso del MONTE e la conferma in parte qua della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Nell'ambito di tale giudizio si costituiva l'AdER con memoria depositata il 20.1.2022 chiedendo l'accoglimento di entrambi gli appelli proposti.

Il MONTE, costituitosi in entrambe le cause con separate memorie, chiedeva il rigetto di entrambe le impugnazioni col favore delle spese.

All'udienza di discussione del 26.5.2022, dopo la riunione dei due procedimenti ex art. 335 c.p.c. e l'intervento dei difensori delle parti, la Corte ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (ovvero CPII) n. 11076201900000812000, notificata al MONTE il 22.11.2019 ed avverso la quale questi ha proposto opposizione, ha ad oggetto, come si evince dallo stesso documento, i crediti portati dai seguenti atti (v. doc. 1 Monte):

- 1) Cartella n. 11020050015967717000, notificata in data 8.4.2005, concernente “contributi Mod. DM 10/V”, somme aggiuntive ed interessi relativi all'anno 1998 per



un totale complessivo di € 42.383,78 oltre diritti di notifica;

- 2) Cartella n. 11020100014922582000, notificata il 6.5.2010, concernente “contributi decreto ingiuntivo” relativi agli anni 1990-1995, “somme aggiuntive decreto ingiuntivo” del 1989, “spese legali, diritti e onorari liquidati dal giudice” relativi al 1989 per un ammontare complessivo di € 591.855,47 oltre diritti di notifica;
- 3) Avviso di Addebito n. 41020170011850618000, notificato il 13.1.2018, concernente “contributi decreto ingiuntivo”, “somme aggiuntive decreto ingiuntivo”, “spese legali, diritti e onorari liquidati dal giudice” relativi tutti all’anno 1998 per un ammontare complessivo di € 6.847,56;
- 4) Avviso di Addebito n. 410 2017 0011850719000, notificato il 13.1.2018, concernente “contributi decreto ingiuntivo”, “somme aggiuntive decreto ingiuntivo”, “spese legali, diritti e onorari liquidati dal giudice” relativi tutti all’anno 1998 per un ammontare complessivo di € 11.164,80;
- 5) Avviso di Addebito n. 4102017001185082000, notificato il 13.1.2018, concernente “contributi decreto ingiuntivo” e “somme aggiuntive decreto ingiuntivo”, relativi all’anno 1996 per un ammontare complessivo di € 23.923,19.

Puntualizzato che il primo giudice ha ritenuto sussistente in capo al MONTE l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e quindi



ammissibile il ricorso, stante la notifica della CPii, pare opportuno esaminare la decisione del Tribunale ed i motivi di gravame proposti dall'AdER e dall'INPS, nonché le difese approntate in questo grado dall'originario ricorrente, con riferimento a ciascuno dei predetti atti impositivi.

Cartella n. 11020050015967717000.

Dato atto che tale cartella, notificata l'8.4.2005 e non opposta, riguardava contributi ed accessori afferenti il 1998, il Tribunale ha anzitutto ritenuto, sulla base della giurisprudenza della S.C., che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale; rilevato poi che l'AdER aveva allegato di avere interrotto il termine quinquennale con la notifica il 2.5.2013 dell'intimazione di pagamento n. 110 2013 9003037630 e poi con la notifica il 29.8.2015 ed il 19.11.2019 di due preavvisi di ipoteca, il Tribunale ha osservato che le parti convenute non avessero *“fornito prova dell'avvenuta notificazione di atti interruttivi”* pervenendo, di conseguenza, a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal MONTE.

Nel suo appello l'AdER deduce in sostanza che nessuno dei predetti atti, e nemmeno l'intimazione di pagamento notificata nel 2013, è stato impugnato dal MONTE e che, di conseguenza, il credito portato dalla cartella in questione non può essere messo in discussione “sine die” dal contribuente.

Il MONTE, dal canto suo, rileva che il primo atto interruttivo della prescrizione dopo la notifica della cartella è avvenuto a



distanza di otto anni e quindi dopo che il termine di prescrizione quinquennale era spirato.

L'appello dell'AGENZIA sul punto è infondato e la sentenza merita quindi di essere confermata.

Il MONTE col ricorso introduttivo ha fatto legittimamente valere la prescrizione maturatasi dopo la notifica della cartella ed essendo pacificamente trascorso, tra tale notifica e quella dell'intimazione di pagamento del 2013, un periodo ultraquinquennale, la prescrizione è certamente maturata, dovendosi tener conto dell'orientamento sul punto della S.C. secondo la quale la mancata impugnazione degli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva dei crediti previdenziali non comporta la cd. conversione del termine di prescrizione quinquennale in quello decennale ex art. 2953 c.c., salvo che non si tratti di titolo giudiziale divenuto definitivo (v. sent. SS.UU. n. 23397/2016).

Cartella n. 11020100014922582000.

Riguardo a tale cartella, che ha ad oggetto contributi, somme aggiuntive e spese legali afferenti gli anni 1989-1998, il Tribunale ha rilevato :

- che l'AdER aveva riconosciuto che non era stata reperita la relata di notifica della cartella in questione che comunque risultava notificata in data 6.5.2010;
- che con la memoria autorizzata depositata a seguito dell'ordinanza del 12.1.2021 l'AdER aveva dedotto che i contributi in questione derivavano dal decreto ingiuntivo



n. 194/16 (acquisito dall'INPS), che quindi la prescrizione applicabile era decennale, che successivamente erano stati notificati al MONTE tre atti di precetto in data 28.10.2002, 20.10.2003 e 18.6.2008;

- che la produzione solo con la cit. memoria del decreto ingiuntivo doveva ritenersi tardiva, essendo stata l'AdER solo autorizzata a "ridepositare" (con modalità consone) e ad illustrare la documentazione già in precedenza versata in causa;
- che conseguentemente, tenuto conto della notifica della CPII opposta in data 22.11.2019, non avendo anche qui le parti convenute fornito prova dell'avvenuta notificazione di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, risultava fondata l'eccezione di prescrizione.

L'AGENZIA, nel suo appello, deduce in sintesi:

- che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso introduttivo, dopo la notifica della cartella in questione (6.5.2010), sono stati notificati al MONTE plurimi atti interruttivi della prescrizione quinquennale e cioè l'intimazione di pagamento n. 110 20139003037529 notificata il 2.5.2013, un pignoramento presso terzi notificato il 7.10.2013, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 11076201500004948000 notificata il 29.8.2015 e infine la CPII opposta in causa;
- che, pertanto, nessuna prescrizione è venuta a maturazione;



- che il Tribunale non avrebbe potuto considerare il merito del periodo antecedente la notifica della cartella, stante la mancata opposizione della cartella nel termine ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999;
- che, in ogni caso, con riferimento al periodo precedente la notifica della cartella l'AdER aveva allegato e dimostrato che il credito previdenziale traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 194/1996 notificato il 10.5.1996 e seguito da tre precetti notificati dall'INPS il 28.10.2002, il 20.10.2003 ed il 18.6.2008 sicchè doveva trovare applicazione il termine decennale (e non quinquennale) di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.;
- che il primo giudice ha errato nel ritenere tardiva la produzione del decreto ingiuntivo perché la circostanza che la pretesa contributiva derivasse da un decreto ingiuntivo emergeva già dall'estratto di ruolo e nel rito del lavoro non è preclusa la produzione di nuovi documenti ove gli stessi siano indispensabili ai fini della decisione in quanto idonei a superare incertezze circa i fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sussistendo già – come nel caso – significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori già in atti.

Dal canto suo il MONTE, nella memoria di questo grado, riporta quanto dedotto dall'AdER nella memoria autorizzata (“... la cartella notificata in data 06/05/2010 mediante nostro ufficiale di riscossione che ne ha accertato la



irreperibilità relativa. E' stata reperita la relata di notifica ma risulta mancante l'elenco deposito e cartolina R/R") e deduce la nullità della notifica non essendovi prova degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa, vale a dire dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa, con conseguente nullità degli atti interruttivi successivi.

Ritiene la Corte che sul punto l'appello dell'AdER sia fondato.

Va anzitutto osservato che il MONTE, nel ricorso introduttivo, non eccepì alcunchè in ordine alla notifica della cartella in questione ed anzi, con riferimento ad ambedue le cartelle cui la CPII faceva riferimento, dedusse che i crediti da esse portati si erano “prescritti successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali stesse, senza che vi siano stati altri atti interruttivi della prescrizione”, ulteriormente precisando che nonostante le cartelle non fossero state opposte i crediti si erano estinti perché “la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse” e che “dalla notifica della cartella era iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale”.

Dunque, non essendo mai stato contestato, ed essendo anzi stato ammesso dallo stesso MONTE, che la cartella de qua gli era stata notificata alla data del 6.5.2010 indicata nell'estratto di ruolo da lui stesso prodotto in causa (v. doc. 1 M.), era questione del tutto estranea all'oggetto del contendere



l'avvenuta notifica della cartella in esame e l'AdER, di conseguenza, ben avrebbe potuto astenersi dal dedurre alcunchè circa tale notifica e limitarsi pertanto ad allegare e documentare gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dopo la data del 6.5.2010 in cui la cartella risultava (pacificamente) notificata.

L'eccezione del MONTE in ordine alla nullità della notifica della cartella in esame era ed è dunque tardiva ed inammissibile, avendo egli, nel ricorso introduttivo, eccepito unicamente la prescrizione quinquennale del credito maturatasi dopo la notifica della cartella, in ragione – a suo dire – dell'assenza di successivi atti interruttivi prima della notifica in data 22.11.2019 della CPPI opposta.

L'AdER ha invece documentato – e la circostanza è ormai pacifica e non più contestata dal MONTE – di avere interrotto il termine di prescrizione entro il termine di cinque anni dalla notifica della cartella, notificando all'interessato il 2.5.2013 l'intimazione di pagamento n. 11020139003037529, il 7.10.2013 il pignoramento presso terzi e il 29.8.2015 la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 11076201500004948000 : dunque, anche a prescindere dalla ammissibilità o meno della produzione del decreto ingiuntivo n. 194/1996 e dall'eventuale applicabilità, dedotta dall'AdER, del maggior termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., il credito contributivo portato dalla cartella in esame non



si era affatto prescritto alla data della notifica della CPII opposta.

Avvisi di Addebito n. 41020170011850618000, n. 41020170011850719000 e n. 4102017001185082000.

Tutti e tre tali Avvisi di Addebito hanno ad oggetto “contributi decreto ingiuntivo”, “somme aggiuntive decreto ingiuntivo” e “spese legali, diritti e onorari liquidati dal giudice” relativi i primi due all’anno 1998 ed il terzo all’anno 1996.

Relativamente ad essi il MONTE eccepì nel ricorso introduttivo unicamente l’intervenuta decadenza dall’iscrizione a ruolo ma nonostante ciò il Tribunale, pur dando atto dell’avvenuta produzione dei docc. 5, 7 e 9 da parte dell’INPS (cioè di “tre attestazioni di consegna di Poste Italiane, tutte in data 22 dicembre 2017”), ha ugualmente ritenuto che fosse *“fondata l’eccezione* di prescrizione quinquennale” non essendo stato prodotto in causa “altro atto *che attesti in via documentale l’avvenuta notificazione degli* avvisi di addebito in termini idonei ad impedire la prescrizione dei crediti INPS maturati nel periodo dal 1996 al 1998”.

L’INPS censura nel suo appello la decisione rilevando :

- a) che il Tribunale ha errato nel ritenere che i tre Avvisi di Addebito non fossero stati notificati, risultando proprio dalla documentazione da esso ISTITUTO versata in causa



con la memoria di costituzione che tali Avvisi erano stati notificati al MONTE in data 13.1.2018;

- b) che tali Avvisi non vennero impugnati nel termine di 40 giorni;
- c) che alcuna prescrizione si è compiuta dopo la notifica degli AVA essendo stata notificata neanche due anni dopo la CPII opposta.

L'impugnazione è fondata.

Va anzitutto puntualizzato che i tre Avvisi di Addebito in discorso risultano regolarmente notificati e che su tale circostanza non v'è contrasto fra le parti (v. pag. 6 mem. cost. M. in causa RGL n. 447/21): come attesta la documentazione prodotta dall'INPS (v. docc. 5, 7 e 9) sia l'Avviso n. 41020170011850618000, inviato con raccomandata R/R n. 64974430793-7 del 22.12.2017, sia l'Avviso n. 41020170011850719000, inviato con raccomandata R/R n. 64974430794-8 del 22.12.2017, sia infine l'Avviso n. 4102017001185082000, inviato con raccomandata R/R n. 64974430795-9 del 22.12.2017, vennero tutti ricevuti personalmente dal MONTE in data 13.1.2018.

Non pare però – come sostiene l'INPS – che il Tribunale abbia ritenuto che i tre Avvisi di Addebito in questione non fossero stati notificati al MONTE, sembrando invece, dalla motivazione della sentenza e dal riferimento in essa contenuto agli anni 1996-1998, che il primo giudice abbia ritenuto che nessun atto interruttivo della prescrizione fosse



intervenuto fra l'epoca di insorgenza dei crediti e la notifica degli Avvisi di Addebito : dunque il Tribunale ha in sostanza ritenuto che i crediti in questione, risalenti nel tempo, si fossero già prescritti alla data di notifica degli Avvisi di Addebito, omettendo così di considerare non solo che riguardo ad essi non era stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione da parte del MONTE (che, lo si ripete, aveva unicamente eccepito la prescrizione maturata dopo la notifica in relazione solo alle due cartelle di pagamento) ma anche che stante la (pacifica) mancata opposizione degli Avvisi nel termine di 40 giorni dalla loro notificazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, i crediti erano ormai divenuti intangibili.

Il MONTE, a sua volta, nella memoria costitutiva di questo grado ha per la prima volta dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tali Avvisi di Addebito, richiamando al riguardo la giurisprudenza della S.C. secondo la quale nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha effetto estintivo del credito, opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio ed anche in appello e l'ente previdenziale non può rinunziarvi.

Ora, nella sentenza n. 31282/19 la S.C. ha puntualizzato che “il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi



previdenziali costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” e nella recente sentenza n. 369/20 resa in causa RGL n. 529/19, ***/AdER/INPS questa Corte di merito, pronunciandosi sulla questione, pur dando atto dell'esistenza di due precedenti pronunce di segno favorevole alla tesi oggi sostenuta dal MONTE secondo cui, in sostanza, il regime pubblicistico della prescrizione dei crediti previdenziali dovrebbe considerarsi prevalente sulla regola dell'incontestabilità del credito portato da un avviso di addebito non opposto, è pervenuta a diverse conclusioni, testualmente osservando quanto segue :

“Anzitutto, la sanzione della decadenza dall'opposizione a cartella di pagamento o ad avviso di addebito, se non proposta entro il termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999, risponde anch'essa a ragioni di ordine pubblico e di certezza dei rapporti giuridici, di fronte alle quali deve ritenersi recessivo il divieto di incassare contributi prescritti di cui all'art. 3 L. 335/1995: secondo la S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46



del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (Cass. 19226/2018: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.; nello stesso senso, v. anche Cass. 21153/2019).

Inoltre, come si è già rilevato, nel ricorso introduttivo del giudizio il sig. ***** si era limitato a dedurre la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito, mentre solo in appello ha eccepito la prescrizione che sarebbe maturata tra la data di insorgenza dei crediti previdenziali (1990-1997) e la data di notificazione dei due avvisi di addebito INPS (giugno 2014), non opposti.

In proposito, allora, deve ricordarsi che *“l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass. 14135/2019: nella*



specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, pronunciandosi su opposizione avverso ruolo esattoriale per crediti previdenziali fondata sulla prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, *correttamente non aveva preso in esame l'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle medesime*; in senso conforme, v. Cass. 31282/2019 secondo cui *“in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda”*).

Ne consegue che la mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice – a nessun Giudice – l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito.

Per contro, il Giudice – nella specie, il Giudice dell'opposizione proposta dal sig. **** avverso l'intimazione di pagamento emessa in relazione ai due avvisi di pagamento INPS a lui notificati, e non opposti – avrebbe potuto (e dovuto) verificare solo se il credito si fosse estinto per prescrizione maturata successivamente alla notifica dei due avvisi (v., in tal senso, Cass. 14990/2016): questo è quanto,



correttamente, ha fatto il Giudice di primo grado, il quale ha rilevato che i due avvisi di addebito erano stati notificati in *data 19.6.2014 e 18.6.2014 e che l'intimazione di pagamento* era stata notificata il 1°.10.2018, ed ha quindi correttamente concluso che la prescrizione quinquennale non si era compiuta, con conseguente rigetto, in parte qua, *dell'opposizione all'intimazione di pagamento*".

A tale orientamento, condivisibile anche perché supportato dalla cit. pronuncia della S.C., il Collegio ritiene di dover dare continuità, con la conseguenza che la CPII dev'essere confermata con riferimento, oltre che alla cartella n. 1102010 0014922582000, anche ai tre Avvisi di Addebito in discussione.

Restano le spese.

Considerato l'esito del giudizio e la ben prevalente soccombenza del MONTE (che vede confermata la CPII opposta per 4 atti impositivi su 5 e risulta soccombente per contributi e accessori per la complessiva somma di € 633.791,02 su un totale "impugnato" di € 676.174,80), ritiene la Corte che a suo carico debbano porsi le spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate per ciascun grado come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore della causa per l'AdER e per l'INPS.



Deve infine ordinarsi la distrazione delle spese a favore del difensore dell'AdER, avv. Giovanna d'Addato, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in parziale accoglimento dell'appello dell'AdER ed in accoglimento dell'appello dell'INPS,
conferma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a Monte Mario il 22.11.2019, ad eccezione che per la cartella n. 11020050015967717000 notificata l'8.4.2005;
condanna Monte Mario a rimborsare all'INPS e all'AdER le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 6.267,00 in favore dell'INPS ed in euro 17.017,00 in favore dell'AdER e per il presente grado in euro 6.615,00 in favore dell'INPS ed in euro 17.628,00 in favore dell'AdER, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore dell'AdER.
Così deciso all'udienza del 26.5.2022.

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Rita Maria Mancuso

